

## Disposizioni contrattuali per l'assicurazione secondo la LAINF

---

### 1 Decisione

---

Per quanto riguarda la classificazione nella tariffa dei premi, il presente contratto costituisce una decisione ai sensi dell'art. 52 della LPGa e dell'art. 124 OAINF.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della decisione, lo stipulante può impugnare, mediante opposizione scritta o orale all'assicuratore, intervenendo personalmente presso la compagnia; l'opposizione deve essere motivata. La compagnia deve riprodurre l'opposizione orale in un verbale, che l'opponente firmerà. La procedura di opposizione è gratuita e non dà diritto ad alcun indennizzo.

---

### 2 Modificazione della ripartizione delle aziende nelle classi e nei gradi di tariffa o modificazione della tariffa

---

Se la ripartizione dell'azienda nelle classi e gradi di rischio, in base all'art. 92, capoverso 5 della LAINF, cambia, la compagnia può richiedere l'adattamento del contratto a partire dal seguente esercizio contabile. Se la tariffa dei premi cambia, il cambiamento è valevole a partire dal seguente esercizio contabile. In ambedue i casi la compagnia deve informare lo stipulante al più tardi due mesi prima della modificazione del contratto.

---

### 3 Conteggio definitivo del premio nell'assicurazione obbligatoria

---

Alla fine di un anno di assicurazione, lo stipulante notifica alla compagnia, entro un mese, i salari soggetti a premio, pagati durante l'anno civile decorso. In base a tali dati, la compagnia calcola i premi definitivi e reclama un eventuale premio supplementare, risp. effettua un rimborso di premio. Il premio minimo per gli infortuni professionali e non professionali è per ognuna delle classi d'infortunio di CHF 100.- l'anno.

Se lo stipulante non adempie al suo obbligo di notifica, la compagnia fissa gli importi di premio presumibilmente dovuti, tramite decisione.

Si rinuncia ad una dichiarazione annuale delle somme salariali se il salario stesso è inferiore a CHF 10'000.- e non viene raggiunto il premio minimo. Se la somma effettiva del salario annuo supera CHF 10'000.-, lo stipulante è tenuto a comunicarlo alla compagnia e a corrispondere il sovrapprezzo come da tariffa, eventualmente con effetto retroattivo al massimo per 5 anni.

---

### 4 Durata del contratto, disdetta

---

#### Assicurazione obbligatoria

Il contratto viene stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto ogni 3 anni, con effetto alla fine dell'anno assicurativo, con un preavviso di 3 mesi, ma comunque non prima della data utile indicata nel contratto. La disdetta è valida se perviene alla controparte entro il giorno che precede l'inizio del suddetto termine di tre mesi.

Indipendentemente dalla sua durata, il contratto può essere disdetto in caso di aumento dei tassi di premio netto o del supplemento di premio (supplemento percentuale) per i costi amministrativi, ma non in caso di modifica degli altri supplementi di premio, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore da parte del contraente. L'assicuratore è tenuto a comunicare al contraente l'aumento dei tassi di premio netto o del supplemento di premio per i costi amministrativi entro massimo 2 mesi dalla fine dell'anno di esercizio in corso.

La risoluzione del contratto in seguito a disdetta non esonera il contraente dall'obbligo di assicurare i suoi dipendenti ai sensi della LAINF.

#### Assicurazione facoltativa

Alla scadenza della durata convenuta a pagina 1 della polizza, l'assicurazione può essere disdetta per la fine di ogni anno assicurativo con un termine di preavviso di 3 mesi. La disdetta è avvenuta a tempo, se è pervenuta alla controparte al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi. L'assicurazione si estingue inoltre per il singolo assicurato, in seguito allo scioglimento del contratto, in seguito alla sua sottomissione all'assicurazione obbligatoria e la sua esclusione, come pure 3 mesi dopo che egli cessa l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente o la sua collaborazione in qualità di familiare non assicurato d'obbligo.

---

### 5 Diritto di conversione in un'assicurazione individuale

---

Le persone domiciliate in Svizzera, in caso di uscita dall'assicurazione LAINF, possono, entro 30 giorni, passare all'assicurazione individuale.

Il proseguimento dell'assicurazione è retto dalle condizioni e tariffe dell'assicurazione individuale valevoli al momento della conversione. E determinante lo stato di salute della persona da assicurare, al momento dell'entrata nell'assicurazione LAINF. Le prestazioni d'assicurazione vanno adattate di volta in volta alle condizioni di reddito.

---

### 6 Accettazione del contratto, diritto di rettifica

---

Quando il contenuto del contratto non concorda con le convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 30 giorni dal ricevimento del documento, senza di che il tenore di questo si ritiene da lui accettato.

---

### 7 Comunicazioni alla compagnia

---

Le comunicazioni alla compagnia devono essere indirizzate all'agenzia designata a pagina 1 della polizza o alla Direzione.

---

### 8 Diritto applicabile

---

Per il resto si applicano la legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze. Se queste ultime non contemplano normative particolari, si applicano le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

---

### 9 Obbligo d'informazione del contraente

---

Il contraente è tenuto a informare gli assicurati, cui compete un diritto di prestazione nei confronti della Compagnia, riguardo alle principali caratteristiche del contratto, nonché a eventuali variazioni e alle risoluzioni dello stesso. A tale scopo, la Compagnia gli rende disponibile la necessaria documentazione (schede esplicative).

Il presente capoverso vale unicamente per contratti nuovi o modificati con decorrenza 1.1.2006.